

ESENZIONE DEL TICKET SUI FARMACI

RILASCIO DEGLI ATTESTATI DI ESENZIONE DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA PER REDDITO ISEE

Nell'anno 2002 la Giunta Regionale, aveva introdotto in ambito regionale, la compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte del cittadino prevedendo a riguardo il versamento di una quota fissa di € 2,00 per ogni confezione di farmaci, con un massimale di € 4,00 per ricetta anche nei casi in cui è prevista la possibilità di prescrivere più di due confezioni per ricetta.

Con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale aveva previsto che i soggetti appartenenti a determinate categorie, non fossero parimenti tenuti al suddetto versamento della quota fissa. Attualmente le categorie di soggetti esenti dal pagamento della citata quota fissa, che per i soggetti affetti da patologia cronico invalidante è limitata ai soli farmaci correlati alla patologia, risultano essere le seguenti:

- gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta e vitalizia;
 - gli invalidi civili al 100%;
 - gli invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza ex art. 5 c. 6 del D.M.124/98;
 - i ciechi ex art. 6 della L.482/68;
 - i sordomuti ex art.7 della L.482/68;
 - i grandi invalidi del lavoro;
 - gli invalidi di servizio di 1^a categoria;
 - i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, e somministrazioni di emoderivati;
 - le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 206/2004;
 - pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prescrizioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12.
 - i soggetti esenti per malattia rara ex D.M. n. 279/2001
- i soggetti esenti per patologia cronico invalidante ex D.M. n. 329/99 e successive integrazioni e modificazioni
- i perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti, titolari di assegno vitalizio di benemerenzza, (ex art.6 c.2 della L.n.284/1961 e art.3 c.2 della L.261/67 che sono stati assimilati agli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°).

La Giunta Regionale ha ritenuto inoltre di inserire una esenzione collegata a condizioni di reddito del cittadino da riconoscersi a tutti i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE (situazione economica equivalente) non superiore a € 12.000,00.

Le domande di esenzione devono essere accompagnate da attestazione ISEE in corso di validità (non scadute alla data di presentazione della domanda stessa).

• VALIDITA' DELL'ATTESTATO DI ESENZIONE

I nuovi attestati di esenzione avranno validità dal 01/06/2007 al 31/03/2008.

COME OTTENERE L'ATTESTAZIONE

Per ottenere l'attestazione che dà diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sui farmaci bisogna presentare l'attestazione ISE in corso di validità, la tessera sanitaria e rivolgersi presso:

UFFICIO INTERVENTI SOCIALI – Piazza Roma 1 – Sona
dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Responsabile del procedimento Manuela Marchiori tel. 045 6091245